



COMUNE DI FRONT
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Unione Collinare Canavesana

Ord. n. 22/2020

Oggetto: Istituzione temporanea del divieto di sosta veicolare con rimozione forzata, del divieto di transito veicolare e del senso unico alternato sulle vie comunali del territorio per qualsiasi genere di lavoro di manutenzione delle reti sottostanti (acquedotto, fognatura, reti elettriche, telefoniche ecc.)

IL SINDACO

Considerato che si prevede l'impegno da parte del Comune a concedere l'utilizzo del suolo e del sottosuolo per effettuare la manutenzione delle reti di fognatura e acquedotto, nonché reti elettriche e telefoniche e quant'altro, alle imprese che opereranno sul territorio per lo svolgimento degli interventi sulla Rete.

Rilevato che in occasione dell'esecuzione delle opere di manutenzione delle reti di servizio è necessario limitare o regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli sulle strade cittadine.

Ritenuto necessario predisporre una Ordinanza generale di disciplina del traffico sul territorio comunale con decorrenza 1/01/2021 fino 31/12/2021, al fine di consentire la programmazione e lo svolgimento dei lavori in oggetto delle succitate convenzioni con maggiore celerità e di tutelare e salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Visti gli artt.5/3c, 6 e 7 del D.Lvo n.285 del 30/04/1992: "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. n.495 del 16/12/1992: Regolamento di attuazione e di esecuzione al Nuovo Codice della Strada;

Visto il D.Lvo n.267/2000;

Visto lo statuto comunale vigente;

ORDINA

Con decorrenza 1/01/2021 fino al 31/12/2021, lungo le carreggiate stradali, le vie, le piazze ed i viali di competenza comunale, **l'istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata del veicolo, nonché il senso unico alternato** in occasione della effettuazione dei lavori di manutenzione delle reti di fognatura e acquedotto, nonché reti elettriche e telefoniche e quant'altro.

Sono escluse dalle suddette limitazioni:

- ☐ I mezzi operativi degli Enti deputati a tali manutenzioni e delle appaltatrici tenute ad eseguire i lavori.
- ☐ I veicoli di soccorso e della Forza Pubblica.
- ☐ I veicoli dei residenti per accedere ed uscire dalle proprietà laterali.
- ☐ I veicoli adibiti al trasporto delle merci che devono rifornire gli esercizi commerciali eventualmente ubicati nelle località oggetto di interventi di manutenzione.

Le limitazioni oggetto della presente Ordinanza dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:

1. il posizionamento della necessaria segnaletica stradale provvisoria e l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire entro le 48 ore dall'inizio lavori.
2. in occasione della posa della segnaletica provvisoria dovrà essere temporaneamente occultata la segnaletica fissa eventualmente in contrasto.
3. al termine dei lavori sarà compito dell'Ente o dell'impresa esecutrice delle opere provvedere al ripristino della preesistente segnaletica.

La chiusura al traffico veicolare dovrà avvenire per la durata massima di un giorno su una sola via per volta e non dovrà interessare tratti di via superiori ad un isolato e le vie di ingresso ed uscita del Paese.

Tutte le limitazioni devono essere segnalate e comunicate entro le 48 ore preventive per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale (preferibilmente via e-mail:

manutenzioni@unionecollinarecanavesana.it, che darà il proprio nulla\osta, e per conoscenza all'Area Polizia Locale (preferibilmente via e-mail: polizialocale@unionecollinarecanavesana.it o, in alternativa via fax: 0119251749) con l'indicazione del giorno, della località e dell'orario in cui saranno effettuate le limitazioni.

La presente ordinanza è notificata e resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori ed entro i termini temporali prescritti dal vigente Codice della Strada, della prescritta segnaletica stradale provvisoria regolamentare diurna e notturna, mantenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione Comunale da qualunque coinvolgimento per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.

A richiesta degli interessati l'Area Polizia Locale potrà accordare, ai sensi dell'art.6/8c del D.Lvo n.285/92, per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate necessità, deroghe e/o permessi ai residenti della zona interessata e loro ospiti, subordinandoli a specifiche condizioni.

Della residenza municipale addì 18/12/2020



IL SINDACO
f.to Andrea PERINO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Front

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, via G.Falcone 7 – Front , tel.0119251510. Orari: MAR 15,30/17,30; GIO 8,30/11,00; SAB 8,30/12,00;

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è l'Isp. P.L. Moreno Pomaro.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
